

Silvia Baldassarre

Contributo allo studio delle organizzazioni
filosofiche e non confessionali
nel diritto italiano e internazionale

visualizza la scheda del libro sul sito www.edizioniets.com



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Firenze

© Copyright 2023

EDIZIONI ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884676660-1

INDICE

<i>Prefazione</i> di Silvio Ferrari	9
<i>Introduzione</i>	15
<i>Capitolo I</i>	
Teismo, non teismo e ateismo: considerazioni introduttive ad un inquadramento semantico	21
1. Di cosa si parla quando si parla di religione?	21
2. La polisemia, storicamente radicata, del termine ateismo	25
3. <i>Shūkyō</i> nel Sol Levante: una definizione controversa di religione	35
4. Mondo islamico e non credenza	43
5. Di cosa si parla quando si parla di organizzazioni filosofiche e non confessionali?	50
<i>Capitolo II</i>	
Le origini dell'associazionismo laico-umanista nel XIX secolo	55
1. L'origine della non credenza organizzata	55
2. Anticlericalismo e sinergia tra liberi pensatori e movimento operaio in Italia	58
3. "Ce Grand diocèse des esprits émancipés"	64
4. Dalla "prima dichiarazione del principio libero" all'Associazione dei Liberi Pensatori in Germania	72
5. La "laicità dal basso" promossa dalle organizzazioni filosofiche e non confessionali in Belgio	74

6. Le società secolari nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	79
7. L'ateismo religioso in India e le prime associazioni laico-umaniste	81
8. I <i>Freethinkers</i> del Nuovo Mondo	85
9. L'associazionismo femminile e la sua dimensione progettuale contro "il comun pregiudizio che alla donna interdisce il libero pensiero"	87
10. La Federazione Universale del Libero pensiero (1880-1913)	96

Capitolo III

Le organizzazioni non teiste e ateiste dall'"età della catastrofe" alla globalizzazione	99
---	----

1. L'associazionismo laico-umanista europeo nell'età della catastrofe	99
2. Il nucleo fondativo umanista delle associazioni secolari statunitensi	103
3. Le associazioni razionaliste indiane tra istanze politiche e aspirazioni riformatrici	106
4. L'internazionalismo delle associazioni laico-umaniste nel Secondo dopoguerra	110
5. Le organizzazioni filosofiche e non confessionali nel mondo globalizzato: un nuovo soggetto giuridico, politico e culturale	120

Capitolo IV

Teismo, non teismo e ateismo: inquadramento giuridico	137
---	-----

1. Teismo, non teismo e ateismo nei testi giuridici internazionali: un trinomio inscindibile	137
2. La tutela costituzionale della non credenza negli Stati dell'Unione europea	143
3. La tutela giuridica della non credenza in alcune esperienze extraeuropee	145

-
4. Dalla dimensione individuale alla dimensione collettiva.
Le organizzazioni filosofiche e non confessionali in alcuni Stati
dell'Unione Europea: uno sguardo comparato 150

Capitolo V

Non teismo organizzato e “patente di confessionalità” 163

1. La confessione religiosa: problema definitorio
nel diritto straniero 163
2. Il caso Uaar 174
3. L'Uaar è una confessione religiosa? 180
4. La “confessione religiosa”: una qualifica in bianco 196

Capitolo VI

La controversa implementazione del dialogo ex art. 17 TFUE
tra Istituzioni europee e organizzazioni filosofiche
e non confessionali 211

1. Il progetto “Un'anima per l'Europa” alle origini del dialogo 211
2. Art. 17 del TFUE: profili critici relativi alla sua formulazione 216
3. Problemi di implementazione del dialogo 219
4. Riflessi del dialogo sulla politica della UE 224

Per concludere (?) 233

Bibliografia 239

Ringraziamenti 281

PREFAZIONE

Il tema delle organizzazioni filosofiche e non confessionali attira un crescente interesse, come indicato dal fatto che esso è stato oggetto di un recente convegno dell'*European Consortium for Church and State Research*¹. In un tempo di ridefinizione del “religioso”, tanto nei suoi contenuti interni quanto nei suoi confini esterni, non è sorprendente che ci si chieda dove queste organizzazioni si collochino.

Il libro di Silvia Baldassarre giunge dunque puntuale per fornire, al termine di una esaustiva e rigorosa trattazione che unisce l'analisi storica a quella giuridica, una risposta a questo interrogativo. Il volume ha una solida struttura. Nel primo capitolo si affronta la questione delle definizioni di religione e di convinzione, sottolineando l'inevitabile imprecisione di entrambe dovuta al fatto che esse nascono in contesti storici, geografici e culturali differenti: il diritto non può che accettare questa imprecisione, evitando di adottare definizioni che, per inseguire una irraggiungibile accuratezza, rischiano di escludere una parte della realtà. I due successivi capitoli tracciano la storia delle associazioni laico-umaniste, muovendo dal XIX secolo per arrivare ai giorni nostri. Gli ultimi tre capitoli hanno un contenuto più spiccatamente giuridico e propongono un inquadramento giuridico di teismo, non teismo ed ateismo a livello internazionale, italiano (dove ampio spazio è dato alla vicenda dell'Uaar) ed europeo. La bibliografia, che chiude il volume, è ampia, aggiornata e completa.

L'argomento del libro di Silvia Baldassarre è complesso, a cominciare dalla definizione di organizzazioni di convinzione. Il titolo del libro, in cui si parla di “organizzazioni filosofiche e non confessionali”, è mutuato dai documenti dell'Unione europea. Ma l'espressione “organizzazioni filosofiche e non confessionali” è lontana dall'essere soddisfacente. Il mondo è pieno di associazioni di

¹ R. MAZZOLA, A. ANGELUCCI, S. BALDASSARRE (eds.), *The Complex World of Philosophical and Non-Religious Beliefs. Legal and Social Aspects*, European Consortium for Church and State Research, XXXIII Annual Meeting, Venice Conference, 12-14 May 2022, Comares Editorial, Granada, 2023, in corso di pubblicazione.

filosofi che nel loro statuto si dichiarano non confessionali, ma certamente esse non rientrano tra le organizzazioni filosofiche e non confessionali a cui si riferisce l'art. 17 TFUE. Oltre ad essere equivoca, la definizione adottata in questa norma è imprecisa poiché identifica le organizzazioni filosofiche e *non* confessionali per esclusione, senza descriverne natura, scopo e caratteri. L'autrice si dichiara favorevole (p. 51) all'espressione "organizzazioni di convinzione" (*belief organizations, organisations convictionnelles*): è sicuramente una scelta preferibile poiché, nel linguaggio giuridico della Corte europea dei diritti dell'uomo, la nozione di "convinzione" è ormai sufficientemente precisa (o almeno non è più imprecisa di quella di "religione") per essere adottata senza creare troppa confusione².

Ma il libro di Silvia Baldassarre aiuta fin dalle prime pagine a comprendere che la questione va ben al di là del profilo terminologico. Le organizzazioni di convinzione non appartengono alla galassia dei *nones*, al mondo delle persone e dei gruppi che non si riconoscono in alcuna religione o a quello dei fabbricanti delle "religioni-fai-da-te". Esse sono infatti caratterizzate da una propria concezione della vita e del mondo che, pur non essendo contraddistinta dalla fede in una divinità, le avvicina alle organizzazioni religiose. Come scrive l'autrice, se si adotta "un'interpretazione evolutiva del diritto, in una prospettiva fenomenica capace di cogliere le profonde trasformazioni intervenute in materia religiosa, l'inclusione nel *genus* «religione» delle diverse *species* – come le confessioni, le religioni atee, l'ateismo, le comunità religiose e spirituali, le chiese, l'ateismo religioso, l'agnosticismo, l'indifferentismo, in sintesi tutte le concezioni della vita e del mondo – si affranca dalla sua natura apparentemente paradossale" (p. 16). Ne è una prova il fatto che il Consiglio dei ministri belga abbia deciso il 17 marzo 2023 di riconoscere il Buddismo, cioè una delle più antiche e diffuse "religioni" mondiali, come una organizzazione filosofica non confessionale³: è l'indicazione che il confine tra confessionale e non confessionale si fa, in questo campo, sempre più labile e mobile come ampiamente dimostrato nel primo capitolo del libro che tratta della difficoltà sia di definire la religione sia di tracciare una linea di distinzione tra religione e convinzione.

² Si veda la sezione intitolata "Convictions protected under Article 9" della *Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights. Freedom of Thought, Conscience and Religion*, pubblicata dalla European Court of Human Rights (Strasbourg 2022) disponibile all'indirizzo www.echr.coe.int/documents/guide_art_9_eng.pdf.

³ Si veda *Reconnaissance du bouddhisme*, in <https://news.belgium.be/fr/reconnaissance-du-bouddhisme#:~:text=L'avant%2Dprojet%20de%20loi,la%20communaut%C3%A9%20bouddhiste%20de%20Belgique>.

Questa difficoltà non significa che una distinzione non possa essere tracciata: ma essa non va cercata sul terreno dell'esistenza/inesistenza di una *Weltanschauung* (che rappresenta il *trait d'union* tra organizzazioni di religione e convinzione) bensì, a mio parere, su quello delle forme in cui essa si estrinseca. Le religioni, tutte, parlano più al cuore delle persone che alla loro ragione e a tal fine hanno sviluppato un linguaggio fatto di simboli e riti: un linguaggio che, come scrive Jung, “non è né astratto né concreto, né razionale né irrazionale, né reale né irreale: è sempre entrambi”⁴. Questo non è il linguaggio delle organizzazioni di convinzione che, invece, parlano in primo luogo alla ragione: come scrive Baldassarre, “Rifuggendo dai dogmi e dalle divinità trascendenti, esse hanno elaborato sistemi di convinzione radicati nell'immanenza, nella ragione, nell'essere umano, nella coscienza, nel senso critico, nel libero pensiero, nell'adesione assiologica ai diritti fondamentali, nella laicità dello Stato e delle sue istituzioni” (p. 235). È quindi naturale che le organizzazioni di convinzione incontrino più di una difficoltà a creare un proprio patrimonio di riti e simboli ed a sviluppare un linguaggio analogo a quello delle religioni. Ciò non significa che sia impossibile accogliere nell'area del “religioso” un nuovo linguaggio: ma significa che questo nuovo linguaggio, così radicalmente diverso da tutti gli altri, richiederà tempo per essere compreso.

La difficoltà di creare ed affermare questo nuovo linguaggio dipende a mio parere anche da un altro elemento: le organizzazioni di convinzione hanno un concorrente che le religioni non hanno, lo Stato laico. Questo Stato ha già “inventato” simboli e riti che parlano alla ragione dell'uomo. Il matrimonio civile è uno di questi: non un sacramento ma un contratto, non una unione indissolubile ma un accordo che ciascuna delle due parti può sciogliere, non un impegno che si assume di fronte a Dio ma un legame che si perfeziona di fronte ad un rappresentante dello Stato. Certamente è possibile pensare ad un matrimonio umanista, che consenta alle persone di solennizzare un momento importante della propria vita in modo conforme alle proprie convinzioni ed in alcuni paesi matrimoni di questo tipo vengono celebrati con crescente frequenza⁵: ma il matrimonio religioso ha un potenziale – quello di evocare l'intervento di Dio nella vita dell'uomo – che va al di là tanto del matrimonio civile quanto di quello umanista che si pongono, entrambi, su un terreno impermeabile alla dimensione sovranaturale e trascendente l'umano.

⁴ C.G. JUNG, *Psicologia e Alchimia*, Astrolabio, Roma, 1950, p. 309.

⁵ È il caso della Scozia: si veda www.thenational.scot/news/16391540.humanists-now-provide-marriages-scotland-group/.

Il problema dell'ateismo e del non teismo non si pone quasi più a livello individuale: è ormai passato il tempo di “perpetuare i *cliché* che, enfatizzando l'alfa privativo di «ateismo» o l'avverbio di negazione di «non teismo», operano una indebita e gratuita identificazione tra l'assenza di fede in dio e l'assenza di principi etici, di valori e di orizzonti di senso positivi” (p. 235). Questo problema si pone ancora, invece, a livello collettivo: infatti “mentre le confessioni storicamente maggioritarie in Occidente hanno acquisito uno *status* che nei secoli si è procedimentalizzato e stabilizzato negli ordinamenti statali, le organizzazioni filosofiche e non confessionali, con limitate eccezioni, sono state escluse dalle forme di tutela specificamente predisposte per i gruppi religiosi” (p. 236). Questa affermazione è confermata dai risultati dell'*Atlas of religious or belief minority rights* (www.atlasminorityrights.eu), che permette di confrontare (tra l'altro) i diritti riconosciuti alle minoranze religiose con quelli attribuiti alle organizzazioni di convinzione (che sono anch'esse una minoranza in tutti i paesi presi in considerazione dall'*Atlas*). Nei 12 paesi dell'Unione europea che sono stati esaminati, le organizzazioni di convinzione presentano un indice di promozione dei propri diritti da parte dello Stato pari a 0.12: sono all'ultimo posto, alla pari con Scientology, e distanti di 20 punti dalle Chiese cattolica, ortodosse e protestanti che guidano questa classifica⁶. Ciò è dovuto al fatto che in molti paesi queste organizzazioni non sono ritenute organizzazioni religiose e quindi sono escluse dal godimento dei diritti – dall'insegnamento della propria dottrina nelle scuole pubbliche alla prestazione di assistenza spirituale nelle carceri, ospedali e forze armate, dall'accesso a finanziamenti pubblici all'attribuzione di *broadcasting time* sui mezzi di comunicazione controllato dallo Stato – che sono invece riconosciuti alle organizzazioni religiose. I segni di un'inversione di tendenza che accorci le distanze tra statuto giuridico delle organizzazioni di religione e di convinzione sono pochi: tra di essi va segnalato il progetto di “Global convention on the rights of minorities” allegato alla relazione presentata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze nel marzo 2023, in cui ricorre sistematicamente l'espressione “religious or belief organizations” ed i diritti riconosciuti alle prime sono estesi anche alle seconde⁷. Ma su questo terreno il cammino è ancora assai lungo e le difficoltà incontrate dalle organizzazioni di convinzione nell'ottenere uno statuto giuridico equivalente a

⁶ Si veda il primo grafico della pagina *Religious/belief communities and organizations*, accessibile all'indirizzo www.atlasminorityrights.eu.

⁷ Cfr. UN GA doc. A/HRC/52/27*, disponibile all'indirizzo <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/005/52/PDF/G2300552.pdf?OpenElement>.

quello delle organizzazioni religiose inducono a chiedersi se questa strategia sia efficace o richieda di essere riconsiderata.

Organizzazioni di religione e di convinzione si sono combattute senza respiro per secoli, quasi che la sopravvivenza delle une fosse indissolubilmente legata alla scomparsa delle altre. Forse è giunto il tempo di chiedersi se questa contrapposizione sia un retaggio del passato. Pur nelle loro profonde differenze, queste organizzazioni sono accomunate dal fatto di credere in una concezione della vita e del mondo capace di generare un'etica, cioè un criterio per distinguere giusto e ingiusto, bene e male. I veri avversari di questo modo di intendere la vita umana sono le concezioni relativiste dell'esistenza che pongono in discussione il fondamento filosofico di questo criterio e, a livello pratico, non favoriscono lo sviluppo di forme di responsabilità ed impegno. Se la crescita di queste concezioni si rafforzerà, allora teismo e ateismo potrebbero trovarsi dalla stessa parte della barricata, quella della difesa di una vita fondata sulla ricerca della verità. Sono consapevole che quest'ultima parola è assai impegnativa e che la strada della ricerca della verità è storicamente macchiata dal sangue dei dissidenti. Ma oggi il diritto di libertà di religione e convinzione è più forte che in passato e capace di fornire un quadro in cui la ricerca della verità possa venire intesa non come aspirazione ad una verità unica e totalizzante, che esclude tutte le altre, ma come impegno a cercare la propria verità ed a proporla (non imporla) a tutte le persone che desiderano conoscerla.

Silvio Ferrari

INTRODUZIONE

Presenti nello spazio giuridico europeo da trent'anni, da quando Delors, all'interno del gruppo di riflessione *Cellule de prospective* da lui costituito nel 1992, nominò un *Responsabile delle relazioni con le comunità di fede e di convinzione*, le organizzazioni filosofiche e non confessionali restano ancora entità dai contorni incerti. I dubbi interpretativi derivano essenzialmente dalla polisemia intrinseca nella loro definizione. In senso lato, infatti, essa potrebbe includere una corposa pluralità di gruppi sociali organizzati a carattere filosofico, culturale, ateista, non teista, spiritualistico, filantropico, umanitario, laico, razionalista, divulgativo-scientifico, solidaristico, massonico. Una realtà tanto poliedrica potrebbe imporre un certo sforzo interpretativo per essere compresa *in toto* nelle previsioni dell'art. 17 del Trattato di Lisbona. Se ci si limita a registrare gli attori del dialogo con le istituzioni dell'Unione europea, ufficializzato e diventato obbligo giuridico dal 2009, le organizzazioni filosofiche e non confessionali *stricto sensu* si possono identificare nei gruppi che si sono formati e strutturati, o costituiti dopo *l'età della catastrofe*¹, in parallelo con l'avanzare *dell'età dei diritti*², allo scopo di affermare a livello sostanziale, e non solo formale, i principi di eguaglianza e di pari dignità, i diritti della coscienza e della sua autodeterminazione, la laicità delle istituzioni e dei luoghi pubblici, il rifiuto del dogmatismo, il pluralismo etico, i diritti umani fondamentali, la separazione tra gli ordini temporale e spirituale, la libertà e il diritto di convivere in armonia in una società in cui la diversità non coincida con una stratificazione gerarchica. Tasselli di un *puzzle* religioso, sociale e culturale sempre più complesso, articolato e mutevole, le organizzazioni filosofiche e non confessionali restano, altresì, un soggetto poco esplorato nella letteratura giuridica.

Questo volume si propone di indagare il poliedrico prisma dell'associazionismo laico-umanista da una triplice prospettiva: semantica, storica e giuridica. L'inquadramento semantico delle molteplici definizioni in materia reli-

¹ Così è definita da E. HOBSBAWM, *Il Secolo breve 1914-1991*, BUR, Milano, 2000, p. 31 ss.

² N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1992.

giosa, del loro radicamento in alcune aree geopolitiche dei diversi continenti, risulta funzionale ad evidenziare l'opportunità di relativizzare concetti che ogni cultura tende ad assolutizzare e ad assumere come specifici tratti identitari, a volte ad imporli come paradigmi universali. Emblematiche in questa prospettiva si possono considerare le molteplici opzioni lessicali che caratterizzano la traduzione giapponese dei termini *religione* e *non credenza*, le quali testimoniano la natura profondamente diversa e poliedrica della spiritualità orientale rispetto alle tradizioni religiose monoteiste affermatesi in Occidente. Mentre in questa parte del mondo si è generalmente delineata una nozione dicotomica della religione, imperniata sulla duplice dimensione, privata da una parte e pubblica (delle chiese) dall'altra, in Oriente sono state elaborate categorie ermeneutiche estranee alle civiltà giudaico-cristiane, come la religione atea, che contribuiscono a rendere più dinamico e inclusivo il concetto di fenomeno religioso, tradizionalmente circoscritto alle convinzioni teiste. La diade *religione atea* – un ossimoro per chi considera inscindibile il nesso tra religione e trascendenza – è entrata da tempo nel lessico della letteratura sul fenomeno religioso. Se si adotta infatti un'interpretazione evolutiva del diritto, in una prospettiva fenomenica capace di cogliere le profonde trasformazioni intervenute in materia religiosa, l'inclusione nel *genus* "religione" delle diverse *species* – come le confessioni, le religioni atee, l'ateismo, le comunità religiose e spirituali, le chiese, l'ateismo religioso, l'agnosticismo, l'indifferentismo, in sintesi tutte le concezioni della vita e del mondo – si affranca dalla sua natura apparentemente paradossale. In Italia, in assenza di norme specifiche relative alle *species* "altre" dalle *confessioni* – *nomen iuris* coniato dai padri e dalle madri costituenti in un periodo in cui il mosaico religioso era molto più semplice rispetto a quello odierno – e in attesa di un adeguamento del quadro normativo in materia, il procedimento per analogia sembra il più idoneo a disciplinare le diverse fattispecie del fenomeno religioso.

“Mi guardo bene dallo scambiare un'analogia per un'identità”³, scriveva Kelsen, secondo il quale il nesso religione/trascendenza implica l'impossibilità e l'illegittimità di interpretare la filosofia, la scienza e la politica moderne come “religioni senza Dio”. Considerare come identità quelle che sono solo

³ H. KELSEN, *Secular Religion: A Polemic Against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science and Politics as 'New Religions'*, Verlag Osterreich GmbH-Hans Kelsen Institut, Vienn, 2012, trad. it. di P. De Lucia, L. Passerini Glazel, *Religione secolare. Una polemica contro l'errata interpretazione della filosofia sociale, della scienza e della politica moderne come «nuove religioni»*, Raffaello Cortina, Milano, 2014, p. 21, nota 1.19.

analogie, secondo Kelsen, significa operare un indebito trasferimento di concetti da un piano all'altro, negare l'autonomia delle scienze sociali e ricondurle nell'ottica della teologia, recuperando l'antica tesi della filosofia come *ancilla theologiae*⁴.

L'evoluzione storica del secolare dibattito sul rapporto tra fede e ragione, impossibile da sintetizzare in brevi battute, ha evidenziato, in particolare negli ultimi duecento anni, una progressiva divaricazione tra i due concetti, per cui – come opportunamente osserva Colaianni – il dibattito culturale non supporta allo stato la loro *reductio ad unum*⁵. La tutela delle loro differenze è invece un *point d'honneur* per il costituzionalismo, un elemento essenziale della laicità pluralista⁶. A livello pragmatico, al giurista non compete entrare nel merito della questione, valutare somiglianze e differenze tra le concezioni teiste e ateiste o filosofiche, cercare di ridurle ad un tutto omogeneo e monolitico; di sua competenza è invece la loro sostanziale tutela giuridica paritaria. Matrice ideale e presupposto della parificazione è l'interpretazione estensiva della libertà religiosa, resa necessaria dalle profonde trasformazioni in atto in un mondo interconnesso e plurale, in cui l'incontro fisico e virtuale tra persone, rimaste per secoli lontane e tra loro sconosciute, genera orizzonti di senso innovativi, ibridi, eterogenei, che costringono a dislocare in luoghi della mente finora inesplorati la percezione di sé, dell'altro da sé e del mondo.

La seconda prospettiva di analisi intende ripercorrere il complesso *background*, storico, politico e culturale, che fa da sfondo alla formazione delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Tale approccio si è reso necessario per diverse motivazioni: da una parte va rilevata la scarsità di ricerche inclusive di prospettive storiche in grado di cogliere la lunga incubazione di un fenomeno che solo apparentemente risulta recente; la ricerca storica, che occupa nel presente volume uno spazio cospicuo, è frutto di un lavoro lungo e complesso, teso anche a riattribuire a persone, fatti e idee, il ruolo rilevante che indubbiamente hanno svolto, ma che resta spesso relegato ai margini della storiografia e degli studi storico-giuridici. Questa tipologia di approccio consente altresì una “lettura del diritto – inteso quale branca della scienza umana in senso più generale – in senso non autoreferenziale e meramente tecnico, bensì aperto e arricchito dall'appor-

⁴ Per approfondire il dibattito sulle *religioni ateiste*, in particolare sulle tesi di Kelsen, Dworin e Beck, si veda N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2017, pp. 100-106.

⁵ N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, cit., p. 106.

⁶ Ivi, p. 106.

to di saperi diversi”⁷. In tale prospettiva il diritto può recuperare “la sua vecchia identità di espressione naturale della dinamica sociale”⁸, il suo “carattere *inventivo* e, dunque, fortemente *promotivo* nel distendersi storico di un assetto sociale”⁹. L’origine e l’evoluzione storica dell’associazionismo laico-umanista rivelano la pluralità ideale, filosofica, scientifica e politica che lo ha ispirato. In questo senso, nel volume la disamina si amplia fino a comprendere alcune aree geografiche, come l’India e gli Stati Uniti, in cui le organizzazioni filosofiche e non confessionali, sviluppatesi parallelamente alle “sorelle” europee, hanno assunto forme peculiari, connesse alla cultura storico-politica locale.

Il percorso diacronico e comparativo evidenzia sia le analogie e le differenze che hanno caratterizzato le molteplici forme esperienziali dell’associazionismo laico-umanista in diverse aree geografiche, sia la profonda metamorfosi della sua stessa ragion d’essere. Nel XIX secolo il denominatore comune di tali associazioni era prevalentemente oppositivo e si identificava in Occidente con l’anticlericalismo, mentre in India e negli Stati Uniti con le istanze indipendentiste (nel primo caso) e con la lotta contro il razzismo e le discriminazioni sociali e di genere. Oggi gli obiettivi sono diventati propositivi e molto più articolati. La spinta fondamentale, propulsiva della crescita a livello quantitativo e qualitativo, è stata favorita dal processo di globalizzazione, che ha ampliato in modo considerevole il raggio d’azione e ha assicurato una visibilità e una possibilità di espansione a livello planetario, permettendo prassi operative coordinate in tempo reale.

Il terzo percorso di analisi assume una dimensione più prettamente giuridica. L’interpretazione estensiva del termine “religione” ha iniziato a delinarsi, in ambito giuridico, nel Secondo dopoguerra ed è diventata ormai una costante nei testi internazionali, sovranazionali e nel diritto costituzionale europeo (art. 17 TFUE). Nel diritto interno di numerosi Stati, invece, l’equiparazione tra confessioni/culti/comunità religiose e organizzazioni filosofiche e non confessionali non è pienamente attuata. Allo scopo di ridurre tale *gap*, alcune associazioni di non credenti hanno promosso istanze di riconoscimento e di pari trattamento

⁷ Una lettura del diritto non meramente normativistica, come osserva d’Arienzo, è funzionale ad inquadrare l’analisi della regolamentazione giuridica del fattore religioso da angolazioni prospettive particolari e di più ampio respiro, cfr. M. D’ARIENZO, *Corale luterano, Salterio calvinista, Anthem anglicano. Identità religiose e musica liturgica in ambito protestante*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14, 2022.

⁸ L’importanza del recupero della “storicità” del diritto è stata più volte sottolineata da Paolo Grossi, cfr. P. GROSSI, *Verso il domani. La difficile strada della transizione*, in R.E. KOSTORIS (a cura di), *Percorsi giuridici della postmodernità*, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 29, 30.

⁹ Ivi, p. 42.

giuridico rispetto alle associazioni di credenti. Emblematico in questo senso l'*affaire Uaar*, la cui "eccezionale novità" potrebbe stimolare nel sistema giuridico italiano un'estensione ermeneutica del concetto di "confessione religiosa", modellato originariamente su una spiritualità cristallizzata in poche e note forme e circoscritta alle minoranze allora presenti nel Paese. Ripercorrere ed analizzare la vicenda Uaar può fungere da *input* per riflettere sulla necessità, avvertita dalla dottrina ormai da tempo, di adeguare l'ordinamento all'inevitabile e complesso dinamismo del fenomeno religioso, inteso – anche in conformità con l'evoluzione registrata nel diritto internazionale – non più soltanto nella sua componente teista, ma anche non teista, ateista o diversamente teista.

Nei documenti internazionali la reiterazione del triangolo valoriale "di più denso spessore etico" – pensiero, coscienza, religione – implica sia la loro interdipendenza e indivisibilità rispetto a tutti gli altri diritti fondamentali, sia l'attribuzione alla coscienza della specifica funzione di "vero tribunale di ultima istanza dei diritti"¹⁰.

La chiave di lettura privilegiata adottata nel presente volume è di stampo prettamente giuridico: la disamina non vuole addentrarsi in considerazioni ontologiche o speculative sul fatto religioso, quanto piuttosto sulla sua concreta fenomenologia. Il *focus* sarà quindi incentrato sull'interrogativo "le cosmogonie teiste, ateiste e non teiste possono (devono?) essere destinatarie dello stesso trattamento giuridico?". Il quesito muove da alcune considerazioni di fondo: teismo e non teismo sono facce di una medesima medaglia ed è ormai un dato assodato in Occidente che la libertà religiosa comprende anche la libertà di non credere. Se nella dimensione individuale tale dato risulta indubbiamente acquisito, non lo è altrettanto nella dimensione associativa della libertà religiosa; ne è testimonianza l'esiguità del numero di ordinamenti che, nell'Unione europea, garantiscono una piena equiparazione di trattamento giuridico tra i gruppi confessionali e filosofici non confessionali.

Non si tratta di affermare o di sostenere una forzata assimilazione o omologazione assiologica tra gruppi di credenti e di non credenti¹¹ – la cui specifica iden-

¹⁰ A. PAPISCA, *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Articolo 18 - Libere coscienze*, in <https://unipd-centrodiritiumani.it/it/schede/Articolo-18-Libere-coscienze/22>.

¹¹ La formula "non credenti" mal si presta, come si argomenterà nel prosieguo, a includere le numerose componenti di un universo di convinzioni estremamente vario ed eterogeneo; essa sembra ridurre la complessità insita nel termine "credere" ad una semplice dicotomia tra credere o non credere nella trascendenza, attribuendo, nella seconda ipotesi, un significato negativo assimilabile al credere in nulla. Si tralascia in tal modo l'universo valoriale costruttivo, positivo e proattivo insito nelle convinzioni non teiste; si tralascia altresì il dato, sempre più evidente, che

tità li rende indubbiamente diversi, nonostante che in alcune religioni anche il confine tra teismo e non teismo sia oggi da considerare sfumato – ma si tratta di riconoscere al teismo e al non teismo “una sostanziale unità di regolamentazione giuridica”¹². La metamorfosi contemporanea del fenomeno religioso andrebbe recepita dal diritto – e non ignorata – per consentire una maggiore aderenza tra *fatti e norme*; in questo senso anche la disciplina (e il suo studio) in materia di rapporti tra Stato e fenomeno religioso, riservata in origine *alla* Chiesa cattolica e ad *altri* pochi e noti gruppi religiosi, necessiterebbe oggi di essere ripensata, anche in ottica antidiscriminatoria, per l’affermazione di un diritto pubblico del fenomeno religioso, inclusivo delle cosmogonie non teiste, anche nella loro dimensione collettiva.

l’entità sovranaturale è una mera variabile nel campo della spiritualità e degli ideali umani. Nel linguaggio anglosassone è preferita l’espressione, “non religious people”, a sua volta opinabile. Nella letteratura francofona si è da tempo affermato l’uso del termine “conviction”, più neutro ed inclusivo rispetto al termine “croyance”. In questa prospettiva le formule “credenti” e “non credenti” verranno utilizzate in questo volume essenzialmente per esigenze pratiche, considerato che il linguaggio, anche giuridico, non ancora riesce pienamente a cogliere ed esprimere la variegata molteplicità del fenomeno religioso. La problematica relativa all’inadeguatezza di un linguaggio “tutto al negativo” per la non credenza sarà, tra gli altri temi, oggetto di riflessione nel convegno *Towards Substantive Understandings of Nonreligion and Secularity* (7-9 giugno 2023), organizzato dall’Università di Ottawa (Canada).

¹² C. CARDIA, *Ateismo e libertà religiosa nell’ordinamento giuridico, nella scuola, nell’informazione, dall’Unità ai giorni nostri*, De Donato, Bari, 1973, p. 17.

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com

Finito di stampare nel mese di maggio 2023